



## COMUNICATO STAMPA n. 172/23

Lussemburgo, 9 novembre 2023

Conclusioni dell'Avvocato generale nelle cause riunite C-608/22 e C-609/22 | Bundesamt für  
Fremdenwesen und Asyl e a. (Donne afghane)

### **Secondo l'Avvocato generale Richard de la Tour, le misure discriminatorie adottate nei confronti delle donne afghane dal regime dei talebani costituiscono, per il loro effetto cumulativo, una persecuzione**

*Nulla osta a che uno Stato membro riconosca, per tali donne, la sussistenza di un fondato timore di persecuzione in ragione del loro genere, senza dover ricercare altri elementi propri della loro situazione personale*

Dopo il ritorno del regime dei talebani in Afghanistan, la situazione delle donne si è deteriorata a tal punto che si può parlare di negazione vera e propria della loro identità. Tale regime è caratterizzato da una somma di atti e di misure discriminatorie che limitano o addirittura vietano, in particolare, il loro accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione, il loro esercizio di un'attività professionale, la loro partecipazione alla vita pubblica e politica, la loro libertà di movimento nonché la pratica di un'attività sportiva, che le privano della protezione contro la violenza di genere e la violenza domestica e impongono loro di coprirsi interamente il corpo e il viso.

Una corte austriaca chiede alla Corte di giustizia se un tale trattamento possa essere qualificato come atto di persecuzione che giustifica il riconoscimento dello status di rifugiato. Essa chiede inoltre se, ai fini della valutazione individuale della domanda di protezione internazionale, uno Stato membro possa concludere che sussiste un timore fondato di subire una persecuzione tenendo conto unicamente del genere della richiedente.

Nelle conclusioni presentate oggi, l'Avvocato generale Jean Richard de la Tour considera che **la somma di atti e di misure discriminatorie adottati nei confronti delle ragazze e delle donne dai talebani in Afghanistan costituisce una persecuzione**. Infatti, a suo avviso, tali atti e tali misure, per la gravità delle privazioni che comportano, possono compromettere la loro integrità fisica o mentale, al pari delle minacce più dirette alla loro vita. Per il loro effetto cumulativo e per la loro applicazione deliberata e sistematica, tali misure dimostrano l'istituzione di un'organizzazione sociale basata su un regime di segregazione e di oppressione nei confronti delle ragazze e delle donne, nel quale queste sono escluse dalla società civile e private del diritto di condurre una vita decente e dignitosa nel loro paese d'origine. **Tali misure portano quindi a negare in modo flagrante e con accanimento i diritti più essenziali delle ragazze e delle donne, a motivo del loro genere, privandole della loro identità e rendendo intollerabile la loro vita quotidiana.**

L'Avvocato generale considera altresì che tale regime è attuato nei loro confronti per il solo fatto di stare sul territorio, indipendentemente dalla loro identità o dalla loro situazione personale. Sebbene una donna possa non essere colpita da una o più delle misure di cui trattasi in ragione di caratteristiche che le sono proprie, la stessa rimane esposta a restrizioni e privazioni che, prese singolarmente o considerate nel loro insieme, raggiungono un livello di gravità equivalente a quello richiesto per essere qualificate come persecuzioni. In tali circostanze, **nulla osta, a suo avviso, a che uno Stato membro ritenga che non sia necessario dimostrare che la richiedente sia presa di mira in ragione di tratti distintivi diversi dal proprio genere.**

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

